



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Il Giudice dell' esecuzione, dott. Alessandro Di Giacomo, rilevato che nella procedura n. 200017/2007 è stato emesso decreto di trasferimento dei beni pignorati sebbene fosse stata già depositata dalla parte debitrice istanza ex art. 586 c.p.c. sul presupposto dell' eccessivo ribasso del prezzo; ritenuto che "al giudice dell'esecuzione deve essere riconosciuto un potere di modifica o revoca delle proprie ordinanze, fatta salva naturalmente la condizione legislativa che le ordinanze non siano state portate ad esecuzione...questo potere non riguarda solo le ordinanze, ma anche i decreti quando non siano decisori e non siano stati portati ad esecuzione..." (Cass. n. 2867 del 1997); ritenuto che "il decreto di trasferimento è portato ad esecuzione non con la sua emanazione, ma con il compimento delle operazioni da parte del cancelliere indicate sempre dal primo comma dell' art. 586 già citato" (Cass. n. 2867 del 1997), e che nel caso in esame dette attività non sono state ancora poste in essere dalla Cancelleria; ritenuta l' opportunità di decidere sulla predetta istanza prima di emettere il decreto di trasferimento, atteso l' evidente pregiudizio che l' emissione del decreto arrecherebbe alla parte debitrice, ove l' opposizione fosse fondata;

P.Q.M.

Revoca il decreto di trasferimento Rep. 181 del 2016, cron. 1494 del 2016, emesso in data 21.6.2016.
Si comunichi.

Tempio Pausania, 7.7.2016

Il Giudice delle esecuzioni
Dott. Alessandro Di Giacomo

